

UNIVERSITÀ DI PARMA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI
REGOLAMENTO DIDATTICO
DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

Art. 1 – Finalità del regolamento didattico dei Corsi di laurea in Scienze politiche.

1. Il presente Regolamento didattico dei Corsi di laurea in Scienze politiche è formulato in applicazione del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, del D.M. 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei” e nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo.

2. Il presente Regolamento, per garantire la revisione annuale dei Corsi, stabilisce che le modalità didattiche e gli aspetti organizzativi specifici vengano riportati annualmente sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.

3. Il presente Regolamento entra in vigore nell’anno accademico 2017-2018. Quanto disposto dall’art. 15 bis sarà applicato a partire dalla prima sessione di laurea utile per gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2017-2018.

Art. 2 – Titoli e Corsi di laurea.

1. Al Corso di studi unificato in Scienze politiche fanno capo i seguenti Corsi di laurea appartenenti alle classi di seguito specificate:

a) Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali);

b) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee (LM-52 Relazioni internazionali).

2. I titoli relativi ai Corsi previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche mediante percorsi integrati con altri Atenei italiani o stranieri. Il conferimento di doppio titolo o di titolo congiunto è disciplinato dalle convenzioni stipulate con gli Atenei interessati

Art. 3 - Obiettivi formativi.

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. Il Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali si propone di formare laureati con solide e articolate capacità professionali, interessati a una formazione agile e multidisciplinare, che fornisca le capacità necessarie per accedere agli ambiti lavorativi che richiedono una spiccata attitudine dinamica.

2. La formazione, rigorosamente multidisciplinare e interdisciplinare, è orientata all'acquisizione del metodo, delle nozioni e degli strumenti critici necessari per comprendere, interpretare e gestire nella loro complessità i problemi attuali, considerati in prospettiva internazionale.

3. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti individuati dalla classe di riferimento, il Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali si propone di integrare le conoscenze di base tipiche di una formazione interdisciplinare negli ambiti giuridico, economico, storico, sociologico e politologico con una preparazione orientata alla dimensione internazionale ed europea degli stessi ambiti, al fine di sviluppare una specifica competenza nella gestione di diversi profili internazionali ed europei dell'odierna realtà giuridica, economica e sociale.

4. L'articolazione del Corso di laurea si propone i seguenti obiettivi:

a) fornire conoscenze avanzate dei fenomeni politici e sociali a livello internazionale ed europeo e del loro inquadramento giuridico;

b) creare abilità professionali sia nell'ambito dell'amministrazione statale, inclusi gli uffici di rappresentanza diplomatica, sia nell'ambito dei quadri di livello medio delle organizzazioni internazionali governative e non governative, tra cui quelle di volontariato con scopi umanitari;

c) offrire adeguate competenze da utilizzare nelle imprese pubbliche e private (nazionali e multinazionali) che intrattengono rapporti commerciali e finanziari internazionali sia all'interno sia all'esterno dell'Unione europea;

d) formare una conoscenza multidisciplinare dei fenomeni sociali da impiegare nei settori dei servizi, dei beni culturali, del turismo e della comunicazione.

5. Al termine del proprio percorso di studi, lo studente dovrà dimostrare di:

a) possedere conoscenze, sia metodologiche sia culturali e professionali, caratterizzate da una formazione interdisciplinare nei settori giuridico, economico, politologico, sociale e storico, idonee a valutare e gestire le problematiche pubbliche e private proprie delle società moderne;

b) possedere conoscenze interdisciplinari atte a programmare e a realizzare strategie operative complesse;

c) possedere adeguata padronanza del metodo della ricerca empirica politologica, sociologica, statistica, economica e quantitativa, nonché del metodo comparativo, specie nelle discipline giuspubblicistiche, che consenta un inserimento operativo e innovativo nell'impiego pubblico e privato.

6. Nel rispetto del vincolo del tempo riservato dalla vigente normativa allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, a ogni credito corrispondono di norma sei ore di didattica frontale.

B) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee

1. Il Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee si propone l'obiettivo di formare laureati interessati ad accedere alle carriere internazionali sia nell'ambito della diplomazia sia nell'ambito delle organizzazioni internazionali ed europee, governative e non governative. I laureati in Relazioni internazionali ed europee potranno inoltre acquisire conoscenze generalmente richieste dalla Pubblica amministrazione e da altri contesti lavorativi.

2. Il percorso formativo della laurea magistrale approfondisce e rafforza le conoscenze e le capacità di comprensione già maturate durante il primo ciclo di studi e consente di elaborarle in forma originale, anche nel campo della ricerca. Al termine del percorso formativo, i laureati dovranno essere in grado di applicare tali conoscenze e di comprendere i problemi connessi al proprio settore di studio anche in ambiti precedentemente non affrontati, nonché in contesti interdisciplinari.

3. I laureati nel Corso di laurea magistrale della classe devono:

a) avere una solida formazione di base e quindi padroneggiare conoscenze di livello avanzato sia metodologiche che culturali e professionali, di tipo giuridico, economico, politologico, sociale e storico, idonee ad analizzare, interpretare, valutare e gestire situazioni inerenti alla dimensione internazionale dei fenomeni politici, economici e sociali;

b) avere le competenze necessarie per l'ideazione, la redazione, l'attuazione e il monitoraggio di programmi internazionali e sovranazionali per il rafforzamento istituzionale dei diritti umani, dei processi di democratizzazione e della protezione delle vittime dei crimini contro l'umanità;

c) possedere conoscenze interdisciplinari atte a programmare e a realizzare strategie operative di elevata complessità, al fine di inserirsi nel mondo del lavoro con funzioni di alto livello sia presso imprese e organizzazioni private, nazionali e multinazionali, sia in amministrazioni, enti e organizzazioni istituzionali pubbliche nazionali, sovranazionali e internazionali;

d) possedere padronanza del metodo della ricerca empirica politologica, sociologica, statistica, economica e quantitativa, nonché del metodo comparativo, che consenta un inserimento operativo e innovativo di alto livello nei settori pubblico e privato; essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, oltre all'italiano, due lingue straniere, di cui almeno una dell'Unione Europea, con riferimento anche ai lessici disciplinari;

e) possedere strumenti analitici e nozioni istituzionali comparate e prospettive internazionali nei vari ambiti in cui si focalizza la dimensione internazionale dei fenomeni economici, politici e sociali.

4. Il Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee si propone l'obiettivo di formare laureati interessati alle carriere internazionali. Il percorso formativo proposto consente, quindi, di accedere, previo concorso, alla carriera diplomatica e all'inserimento in organizzazioni internazionali. I laureati in Relazioni internazionali ed europee possono, inoltre, aspirare al ruolo di funzionari o dirigenti di organizzazioni non governative impegnate nella cooperazione internazionale, di organizzazioni partitiche, di agenzie di valutazione e consulenza, di imprese pubbliche e private, di organi di informazione.

5. Nel rispetto del vincolo del tempo riservato dalla vigente normativa allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, a ogni credito corrispondono di norma sei ore di didattica frontale.

Art. 4 – Requisiti di ammissione.

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. Per l'ammissione al Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (Classe L-36) è necessario il diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

2. Si richiede altresì una buona conoscenza di base di natura politica, storica e sociale, nonché una conoscenza di base di natura linguistica. La preparazione individuale dello studente è valutata considerando il profitto conseguito nel corso degli studi di Scuola Secondaria Superiore. È considerato idoneo, e quindi sufficientemente preparato a frequentare con profitto il Corso di laurea, chi abbia conseguito il diploma con un punteggio di almeno 70/100 (o di 42/60).

3. In ottemperanza alla normativa nazionale (D.M. n. 270/2004), chi abbia conseguito il diploma con un punteggio inferiore a 70/100 (o a 42/60) deve sostenere una prova non selettiva finalizzata alla verifica delle conoscenze in ingresso. Nel caso in cui la prova riveli delle carenze nella preparazione richiesta per accedere al Corso di laurea, e quindi emerga la necessità di obblighi formativi aggiuntivi, lo studente viene indirizzato, per assolvere tali obblighi, ad attività integrative e tutoriali volte a colmare le lacune evidenziate da detta prova. Tali attività dovranno obbligatoriamente essere svolte nel primo anno di corso. Le modalità di svolgimento della prova sono regolate con delibera del Consiglio del Corso di Studi e rese note attraverso il sito del Corso di laurea.

B) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee

1. Per l'accesso al Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee (Classe LM-52) è richiesto il possesso di un diploma universitario di durata triennale, di una laurea di primo livello, di una laurea a ciclo unico o di una laurea quadriennale conseguita presso gli Atenei italiani ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2. Coloro che non siano in possesso del titolo di laurea triennale nella Classe L-36 (DM. 270/04) conseguita presso qualsiasi Ateneo, per l'accesso al Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee dovranno aver acquisito un numero minimo di 36 CFU, di cui:

a) almeno 9 CFU complessivamente maturati nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

SECS-P/01 - Economia politica;

SECS-P/02 - Politica economica;

SECS-P/06 - Economia applicata.

b) almeno 9 CFU in IUS/01 - Diritto privato *e* almeno 9 CFU in IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico.

c) almeno 9 CFU complessivamente maturati nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

SPS/02 Storia delle dottrine politiche;

SPS/06 Storia delle relazioni internazionali.

3. In ottemperanza alla normativa nazionale (D.M. n. 270/2004), gli studenti che abbiano ottenuto un voto di Laurea triennale inferiore a 80/110, devono sottoporsi a una verifica preliminare della loro preparazione. Le modalità di svolgimento di detta prova sono regolate con delibera del Consiglio del Corso di Studi e rese note attraverso il sito del Corso di laurea.

Art. 5 - Offerta formativa e presentazione del piano di studi.

1. L'offerta formativa e il relativo piano degli studi sono pubblicizzati ogni anno attraverso il sito del Corso di laurea e il sito del Dipartimento.

2. Le modalità di presentazione *on line* del piano di studi individuale da parte dello studente sono rese note attraverso il sito del Corso di laurea.

Art. 6 – Esami di profitto e formazione della relativa Commissione.

1. I Professori, a qualunque titolo, degli insegnamenti impartiti nei Corsi di laurea in Scienze politiche (d'ora in poi: i Professori o il Professore) svolgono, in ogni anno solare non meno di otto appelli e non più di dieci appelli di esami di profitto, fissati secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

2. Nel caso in cui il medesimo insegnamento sia impartito da più Professori, il numero degli appelli annuali deve essere uguale; in caso di mancato accordo tra i Professori, prevale la decisione del Titolare con maggiore anzianità di ruolo, sentito il Direttore del Dipartimento.

3. Entro il trentuno ottobre di ogni anno, il Consiglio di Dipartimento delibera, con riguardo all'intero anno solare successivo, i periodi entro i quali tenere gli appelli degli esami di profitto degli insegnamenti impartiti nei Corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.

4. Rispettando la tempistica comunicata dal Dipartimento, i Docenti inseriscono *on line* le date degli appelli degli esami di profitto che si terranno nell'anno accademico successivo. Il Consiglio di Corso di studi approva entro il mese di ottobre il calendario e le commissioni degli esami di profitto.

5. Le Commissioni sono presiedute dal coordinatore del corso integrato o dal Titolare dell'insegnamento o, in caso di suo impedimento, da altro Docente titolare di materia affine nominato dal Presidente del Consiglio di Corso. Le Commissioni di esame sono composte dal Presidente e da uno o più membri scelti tra gli altri Professori, Ricercatori, Assistenti del ruolo ad esaurimento, i Titolari di assegno di ricerca e i cultori della materia nominati dal Consiglio del Corso di Studi. La seduta d'esame è validamente costituita quando siano presenti almeno due membri della Commissione, fra cui il Presidente. La ripartizione del lavoro delle Commissioni d'esame in sottocommissioni, o in altra forma di articolazione organizzativa, si attua su indicazione dei rispettivi Presidenti.

6. Delle Commissioni degli esami di profitto possono fare parte anche i "Cultori della materia", previa nomina deliberata dal Consiglio di Dipartimento, secondo il relativo Regolamento. Si intendono "Cultori della materia" gli esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito, nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare, documentate esperienze o peculiari competenze.

7. Fra un appello di esami e il successivo devono intercorrere non meno di quattordici giorni, nell'ambito della medesima sessione.

8. Non è consentita la sovrapposizione di esami di profitto relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno accademico; non si ha sovrapposizione degli esami di profitto, ove gli esami si svolgano nel medesimo giorno, con un intervallo di almeno quattro ore.

Art. 7 – Prove di esame di profitto.

1. In ciascuna sessione di esame lo studente in regola con l'iscrizione può partecipare a tutti gli appelli di tutti gli esami per i quali possiede l'attestazione di frequenza.

2. Le prove di esame di profitto sono pubbliche e si svolgono nel giorno stabilito. Le prove si svolgono in forma orale e/o in forma scritta; il Professore titolare dell'insegnamento, quale Presidente della relativa Commissione degli esami di profitto, può far precedere la prova orale da una prova scritta, anche mediante questionario, previa tempestiva pubblicizzazione delle modalità prescelte, sul sito del Dipartimento.

3. Prima dell'apertura della lista d'iscrizione all'esame *on line*, il Presidente della Commissione degli esami di profitto, in caso di sopravvenuto e grave impedimento, può variare la data di uno o più appelli, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di Corso. Di questa variazione è data pubblicità sul sito del Corso di laurea. La nuova data non potrà essere stabilita in un giorno antecedente quella precedentemente fissata. Soltanto in casi eccezionali e per comprovate esigenze organizzative, il Presidente della Commissione degli esami di profitto potrà variare la data dell'appello successivamente all'apertura delle liste di iscrizione agli esami via Internet, dandone tempestiva comunicazione agli studenti e al Presidente di Corso di studi. Date e orario degli appelli non possono in alcun caso essere anticipati.

4. Il Presidente della Commissione degli esami di profitto, il quale risulti motivatamente impossibilitato, il giorno della prova di esame, a svolgere il proprio ufficio, può farsi sostituire da un altro Professore del medesimo insegnamento o dal Professore di un insegnamento affine, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Corso. In caso di indisponibilità di altro Professore a presiedere la Commissione degli esami di profitto, l'appello deve essere sospeso e rinviato a data successiva.

Art. 8 – Svolgimento delle prove di esame di profitto.

1. A scelta del Presidente della Commissione degli esami di profitto, le prove di esame si svolgono seguendo l'ordine alfabetico o quello, crescente, di matricola degli Studenti regolarmente iscritti all'esame, oppure altro criterio imparziale.

2. Il Presidente della Commissione degli esami di profitto ha facoltà di ammettere a sostenere la prova di esame, con precedenza sugli altri, lo Studente, il quale giustifichi adeguatamente l'esigenza di essere esaminato in deroga all'ordine prescelto ai sensi del precedente comma.

3. Il Presidente della Commissione degli esami di profitto deve curare di distribuire convenientemente, anche nell'arco di più giornate, le prove di esame di profitto, dandone adeguata comunicazione; in ogni caso, dette prove debbono terminare, fatti salvi i casi eccezionali e sentito il Presidente del Corso di studi, entro quindici giorni dalla data di inizio dell'appello.

4. Per evidenti ragioni di sicurezza, il Presidente della Commissione degli esami di profitto deve curare che, durante le prove di esame di profitto, non siano presenti in aula persone in numero superiore a quello consentito, disponendo che siano allontanate le persone in eccedenza rispetto al predetto numero.

5. Lo studente, il quale non abbia superato la prova di esame, può presentarsi alla stessa commissione all'appello immediatamente successivo.

6. La valutazione dell'esame è espressa in trentesimi. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di diciotto.

Art. 9 – Verbali.

1. A cura del Presidente della Commissione degli esami di profitto, o di un altro suo Componente a ciò delegato dal Presidente, i relativi verbali, debitamente compilati, sono caricati al più presto sul sistema informatico di Ateneo impiegato appositamente per la verbalizzazione *on line*.

2. Per gli insegnamenti impartiti in uno dei Corsi di studio attivati, dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, con raddoppio o triplicazione, è fatto divieto alla Segreteria del relativo Corso di studio di procedere alla registrazione dell'esame di profitto sostenuto con una Commissione di esame diversa da quella alla quale lo Studente risulti assegnato per lettera alfabetica, per anno di corso o per matricola. La Segreteria del relativo Corso di studio comunica tempestivamente, allo Studente, l'invalidità di detta prova, invitandolo a presentarsi a sostenere la prova di esame di fronte alla Commissione alla quale risulti assegnato.

Art. 10 – Verifica della conoscenza delle lingue straniere.

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. La verifica della conoscenza delle due lingue straniere (inglese e francese) per il conseguimento della idoneità nelle prove di Abilità linguistica si svolge a cura della U.O. Abilità Linguistiche di Ateneo.

B) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee

1. La verifica della conoscenza delle due lingue straniere (inglese e francese) si basa su esami di profitto per 5 CFU ciascuno, secondo quanto disciplinato dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 11 - Tirocini.

Quanto disposto da questo articolo si applica fino all'attivazione per i Corsi di studio in Scienze politiche della procedura *on line* per la gestione dei tirocini formativi

Il tirocinio curriculare è un'attività formativa facoltativa, svolta presso strutture convenzionate con l'Università di Parma, al fine di consentire agli studenti interessati di acquisire conoscenze dirette, attraverso lo svolgimento di un'esperienza lavorativa. L'ente ospitante può essere proposto dallo studente o dalla Commissione tirocini.

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. Gli studenti che abbiano conseguito almeno 90 CFU e siano iscritti al secondo anno di corso, o ad anni successivi, possono effettuare un tirocinio curriculare.

Il tirocinio curriculare non può avere durata inferiore alle 150 ore.

2. Per lo svolgimento di un tirocinio curriculare lo studente deve presentare al tutor universitario il progetto formativo, che deve risultare coerente, con il percorso formativo intrapreso, e contenere indicazioni relative alla attività svolta dall'Ente ospitante, all'identità del referente, che affiancherà il tirocinante all'interno dell'Ente stesso, alla durata e alle modalità di svolgimento dell'attività del tirocinante. Il tutor universitario deve approvare il progetto formativo presentato dallo studente.

3. Il tirocinio deve svolgersi secondo le modalità definite dalla Convenzione Unica di Tirocinio dell'Università di Parma.

4. Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente deve compilare una scheda dalla quale risulti la presenza presso l'Ente ospitante, con indicazione del giorno e del numero di ore svolto. La scheda presenze, al termine del tirocinio, deve essere sottoscritta dal referente presso l'Ente ospitante.

5. Al termine del tirocinio, lo studente presenterà al tutor universitario: a) la Relazione finale, nella quale dovrà illustrare l'attività svolta; b) la Relazione dell'Ente ospitante, con scheda di valutazione circa l'operato del tirocinante; c) la scheda presenze. Il tutor universitario, previo controllo della documentazione, decide se approvare l'attività formativa svolta dallo studente, in caso di giudizio positivo trasmette la propria valutazione al Consiglio di Corso di studi per le opportune delibere.

6. Le attività di tirocinio non potranno essere riconosciute qualora gli studenti non presentino al tutor designato la documentazione completa, di cui al punto 5, entro sei mesi dal termine del tirocinio.

7. Il tirocinio formativo curriculare consente di attribuire allo studente un massimo di 6 CFU. Tali crediti non incidono sulla media dei voti e sono considerati quali attività a scelta dello studente.

B) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee

1. Gli studenti iscritti possono effettuare un tirocinio formativo curriculare di durata non inferiore alle 150 ore.

2. Per lo svolgimento di un tirocinio curriculare lo studente deve presentare al tutor universitario il progetto formativo, che deve risultare coerente, con il percorso formativo intrapreso, e contenere indicazioni relative alla attività svolta dall'Ente ospitante, all'identità del referente, che affiancherà il

tirocinante all'interno dell'Ente stesso, alla durata e alle modalità di svolgimento dell'attività del tirocinante. Il tutor universitario deve approvare il progetto formativo presentato dallo studente.

3. Il tirocinio deve svolgersi secondo le modalità definite dalla Convenzione Unica di Tirocinio dell'Università di Parma.

4. Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente deve compilare una scheda dalla quale risulti la presenza presso l'Ente ospitante, con indicazione del giorno e del numero di ore svolto. La scheda presenze, al termine del tirocinio, deve essere sottoscritta dal soggetto referente presso l'Ente ospitante.

5. Al termine del tirocinio, lo studente presenterà al tutor universitario: a) la Relazione finale, nella quale dovrà illustrare l'attività svolta; b) la Relazione dell'Ente ospitante, con scheda di valutazione circa l'operato del tirocinante; c) la scheda presenze. Il tutor universitario, previo controllo della documentazione, decide se approvare l'attività formativa svolta dallo studente, in caso di giudizio positivo trasmette la propria valutazione al Consiglio di Corso di studi per le opportune delibere.

6. Le attività di tirocinio non potranno essere riconosciute qualora gli studenti non presentino al tutor designato la documentazione completa di cui al punto 5, entro sei mesi dal termine del tirocinio.

7. Il tirocinio formativo curriculare consente di attribuire allo studente un massimo di 6 CFU. Tali crediti non incidono sulla media dei voti e sono considerati quali attività a scelta dello studente.

Art. 11bis - Tirocini.

Quanto disposto da questo articolo si applica a partire dall'attivazione per i Corsi di studio in Scienze politiche della procedura *on line* per la gestione dei tirocini formativi.

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. Gli studenti che abbiano conseguito almeno 90 CFU e siano iscritti al secondo anno di corso, o ad anni successivi, possono effettuare un tirocinio curriculare.

Il tirocinio curriculare non può avere durata inferiore alle 150 ore.

2. L'attivazione del tirocinio avviene *on-line* sulla piattaforma ESSETRE. Gli studenti possono usufruire di tirocini formativi per i quali l'Università di Parma abbia già concluso apposite Convenzioni (a.), oppure possono proporre l'effettuazione di tirocini al di fuori delle convenzioni previamente stipulate dall'Università (b.). Nel primo caso (a.), lo Studente deve accedere alla piattaforma ESSETRE, prendere visione dei tirocini proposti nella pagina web dei tirocini-*on-line*, accettare il tirocinio che ritiene maggiormente di suo interesse. Nel secondo caso (b.), il Soggetto ospitante,

individuato dallo Studente, dovrà procedere all'accredito sulla piattaforma ESSETRE, richiedere la attivazione di una Convenzione con l'Ateneo, proporre il tirocinio "a studente noto", designando un Tutor del Soggetto ospitante che seguirà lo studente durante il tirocinio. Lo studente interessato potrà quindi procedere all'accettazione di questo tirocinio.

In entrambi i casi, lo Studente individua il Docente che assumerà le funzioni di Tutor universitario. Il Docente-Tutor, presa visione *on-line* del tirocinio, provvede a verificare che l'attività descritta sia congrua con il Corso di studi in Scienze politiche e delle relazioni internazionali e approva mediante convalida *on-line*. Gli Uffici amministrativi preposti provvedono ad attivare il tirocinio con la convalida *on-line*.

3. Al termine del tirocinio, lo studente interessato trasmette, al Tutor universitario, la relazione finale sull'attività svolta, unitamente al foglio delle presenze, che certifica le ore di tirocinio effettivamente svolte, e alla relazione finale redatta dal Tutor del Soggetto ospitante. Alla luce della documentazione fornita, il Tutor universitario valuta l'attività svolta e, nel caso di parere positivo, dà il nulla-osta al riconoscimento, allo studente, di 6 CFU. La documentazione finale è trasmessa dallo studente interessato alla Segreteria didattica che la trasmette al Consiglio di Corso di studi per le opportune delibere.

Ciò, salvo che il tirocinio si sia concluso integralmente attraverso modalità informatiche sulla piattaforma ESSETRE mediante riconoscimento dell'attività da parte del Tutor universitario, e automatica trasmissione del riconoscimento alla Segreteria studenti per la registrazione.

Il tirocinio formativo curriculare consente di attribuire allo studente un massimo di 6 CFU. Tali crediti non incidono sulla media dei voti e sono considerati quali attività a scelta dello studente.

4. Le attività di tirocinio non potranno essere riconosciute, qualora lo studente non presenti la documentazione completa, attestante l'attività svolta, entro sei mesi dal termine del tirocinio.

B) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee

1. Gli studenti iscritti possono effettuare un tirocinio formativo curriculare di durata non inferiore alle 150 ore.

2. L'attivazione del tirocinio avviene *on-line* sulla piattaforma ESSETRE. Gli studenti possono usufruire di tirocini formativi per i quali l'Università di Parma abbia già concluso apposite Convenzioni (a.), oppure possono proporre l'effettuazione di tirocini al di fuori delle convenzioni previamente stipulate dall'Università (b.). Nel primo caso (a.), lo Studente deve accedere alla piattaforma ESSETRE, prendere visione dei tirocini proposti nella pagina web dei tirocini-*on-line*, accettare il tirocinio che ritiene maggiormente di suo interesse. Nel secondo caso (b.), il Soggetto ospitante, individuato dallo Studente, dovrà procedere all'accredito sulla piattaforma ESSETRE, richiedere la attivazione di una Convenzione con l'Ateneo, proporre il tirocinio "a studente noto", designando un Tutor del Soggetto ospitante che seguirà lo studente durante il tirocinio. Lo studente interessato potrà quindi procedere all'accettazione di questo tirocinio.

In entrambi i casi, lo Studente individua il Docente che assumerà le funzioni di Tutor universitario. Il Docente-Tutor, presa visione *on-line* del tirocinio, provvede a verificare che l'attività descritta sia congrua con il Corso di studi in Relazioni internazionali ed europee e approva mediante convalida *on-line*. Gli Uffici amministrativi preposti provvedono ad attivare il tirocinio con la convalida *on-line*.

3. Al termine del tirocinio, lo studente interessato trasmette, al Tutor universitario, la relazione finale sull'attività svolta, unitamente al foglio delle presenze, che certifica le ore di tirocinio effettivamente svolte, e alla relazione finale redatta dal Tutor del Soggetto ospitante. Alla luce della documentazione fornita, il Tutor universitario valuta l'attività svolta e, nel caso di parere positivo, dà il nulla-osta al riconoscimento, allo studente, di 6 CFU. La documentazione finale è trasmessa dallo studente interessato alla Segreteria didattica che la trasmette al Consiglio di Corso di studi per le opportune delibere.

Ciò, salvo che il tirocinio si sia concluso integralmente attraverso modalità informatiche sulla piattaforma ESSETRE mediante riconoscimento dell'attività da parte del Tutor universitario, e automatica trasmissione del riconoscimento alla Segreteria studenti per la registrazione.

Il tirocinio formativo curriculare consente di attribuire allo studente un massimo di 6 CFU. Tali crediti non incidono sulla media dei voti e sono considerati quali attività a scelta dello studente.

4. Le attività di tirocinio non potranno essere riconosciute, qualora lo studente non presenti la documentazione completa, attestante l'attività svolta, entro sei mesi dal termine del tirocinio.

Art. 12 – Studi all'estero.

1. Le modalità per la valutazione delle attività svolte all'estero e per l'acquisizione di CFU sono disciplinate da apposito regolamento pubblicato sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.

Art. 13 - Prova finale.

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. Sono istituite almeno tre sessioni di laurea per anno accademico.

2. La prova finale (13 CFU) del Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali consiste nella discussione avanti la Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, di cui all'articolo 18, di un elaborato di tesi, non inferiore alle 50 cartelle, relativo a una materia di insegnamento del Corso di Studi. In tale prova lo studente deve dimostrare di saper compiere l'analisi di un problema inerente all'ambito di una delle discipline del Corso di studio, secondo una prospettiva multidisciplinare e utilizzando i risultati più aggiornati della ricerca e della letteratura scientifica internazionale.

3. Per sostenere la prova finale lo studente individua un docente (Relatore), di cui all'articolo 14, con il quale decide il titolo della tesi ed effettua la stesura del proprio elaborato finale.

4. Concorrono al raggiungimento dei 13 CFU della prova finale, 5 CFU per "ulteriori abilità linguistiche". Per l'acquisizione di tali 5 CFU, il candidato redige una parte dell'elaborato di tesi - di norma introduzione e/o conclusioni - non inferiore alle 5 cartelle, in lingua inglese o francese, secondo quanto concordato con il Relatore.

B) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee

1. Sono istituite almeno tre sessioni di laurea per anno accademico.

2. La prova finale (22 CFU) del Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee consiste nella discussione avanti la Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, di cui all'articolo 18, di un elaborato di tesi, non inferiore alle 80 cartelle, relativo a una materia di insegnamento del Corso di Studi. In tale prova lo studente deve dimostrare di saper compiere l'analisi di un problema inerente all'ambito di una delle discipline di studio del Corso, secondo una prospettiva multidisciplinare e utilizzando i risultati più aggiornati della ricerca e della letteratura scientifica internazionale.

3. Per sostenere la prova finale lo studente individua un docente (Relatore), di cui all'articolo 14, con il quale decide il titolo della tesi ed effettua la stesura del proprio elaborato finale.

4. Concorrono al raggiungimento dei 22 CFU della prova finale, 4 CFU per "ulteriori abilità linguistiche". Per l'acquisizione di tali 4 CFU, il candidato redige una parte dell'elaborato di tesi - di norma introduzione e/o conclusioni - non inferiore alle 5 cartelle, in lingua inglese o francese, secondo quanto concordato con il Relatore.

Art. 14 - Relatore della prova finale.

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

1. Il Relatore della tesi di laurea può essere il Professore, a qualsivoglia titolo, di uno degli insegnamenti impartiti nell'ambito del Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

2. La tesi di laurea è assegnata in una disciplina in relazione alla quale il candidato abbia sostenuto il relativo esame di profitto.

3. Il Relatore della tesi di laurea può essere anche un Professore di altro Corso di studio dell'Ateneo, con il quale lo studente abbia sostenuto un esame valido ai fini curriculari, relativo a un settore scientifico-disciplinare affine a quelli di pertinenza del Corso di Studi, il cui insegnamento non risulti impartito nel Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

4. È fatta salva, nell'ipotesi in cui il medesimo insegnamento sia impartito da più Professori, la possibilità di indirizzare lo studente ad altro Professore dello stesso insegnamento, in ragione della sua particolare competenza scientifica nel settore, nell'ambito del quale lo studente intenda chiedere l'assegnazione della tesi di laurea.

5. Il Relatore, in considerazione della particolare competenza scientifica sul tema oggetto dell'elaborato di tesi, può affidare la cura del laureando a un Ricercatore, a un Assistente del ruolo ad esaurimento o al Titolare di un assegno di ricerca del medesimo settore scientifico-disciplinare, o di settore scientifico-disciplinare affine, il quale potrà essere presente alla discussione avanti la Commissione per gli esami di laurea, sicché dovrà darne comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria del Dipartimento, in tempo utile per la formazione della Commissione per gli esami di laurea.

B) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee

1. Il Relatore della tesi di laurea può essere il Professore, a qualsivoglia titolo, di uno degli insegnamenti impartiti nell'ambito del Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee.

2. La tesi di laurea è assegnata in una disciplina in relazione alla quale il candidato abbia sostenuto il relativo esame di profitto.

3. Il Relatore della tesi di laurea può essere anche un Professore di altro Corso di studio dell'Ateneo, con il quale lo studente abbia sostenuto un esame valido ai fini curriculari, relativo a un settore scientifico-disciplinare affine a quelli di pertinenza del Corso di Studi, il cui insegnamento non risulti impartito nel Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee.

4. È fatta salva, nell'ipotesi in cui il medesimo insegnamento sia impartito da più Professori, la possibilità di indirizzare lo studente ad altro Professore dello stesso insegnamento, in ragione della sua particolare competenza scientifica nel settore, nell'ambito del quale lo studente intenda chiedere l'assegnazione della tesi di laurea.

5. Previa domanda da parte del candidato e relativa autorizzazione da parte del Consiglio di Corso di studi, il Relatore della tesi di laurea può essere anche un Professore del Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali con cui il candidato abbia sostenuto l'esame di profitto nel Corso triennale.

6. Il Relatore, in considerazione della particolare competenza scientifica sul tema oggetto dell'elaborato di tesi, può affidare la cura del laureando a un Ricercatore, a un Assistente del ruolo ad esaurimento o al Titolare di un assegno di ricerca del medesimo settore scientifico-disciplinare, o di settore scientifico-disciplinare affine.

Art. 15 - Tesi di laurea curriculare o di ricerca.

1. Quanto disposto da questo articolo, non riguarda gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 2017-2018, rispetto ai quali si applica l'articolo 15-*bis*

2. Ai fini del presente Regolamento, le tesi di laurea si suddividono in tesi curriculari e in tesi di ricerca, ai sensi delle definizioni stabilite nei successivi commi 3 e 4.

3. Per tesi curriculare si intende la dissertazione che affronti un tema circoscritto e che sia accompagnata da una rassegna critica della letteratura scientifica sull'argomento. In questa ipotesi, il punteggio, stabilito dalla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, non può superare tre punti, assegnati in relazione all'elaborato finale sul quale verte la discussione del candidato e alla capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai componenti la Commissione Istruttoria.

4. Per tesi di ricerca si intende la dissertazione che richieda una trattazione accurata ed esauriente, che esprima buone capacità di lavoro in autonomia e riflessione critica. In questa ipotesi, il punteggio, stabilito dalla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, non può superare sette punti, assegnati in relazione all'elaborato finale sul quale verte la discussione del candidato e alla capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai componenti la Commissione Istruttoria.

5. Allo scopo di favorire le condizioni per la ottimale valutazione, il Presidente della Commissione Istruttoria per gli esami di laurea invita ciascun Relatore, all'inizio della seduta, a segnalare le tesi meritevoli di votazione tra i cinque e i sette punti, nonché, in ogni caso, di quelle aspiranti alla dichiarazione di lode.

6. Nel caso di mancata condivisione della proposta di votazione del Relatore, il Presidente della Commissione Istruttoria per gli esami di laurea invita ciascun componente la Commissione ad esprimere il suo voto, da 0 a 3 punti per tesi curriculari e da 0 a 7 punti per tesi di ricerca, per poi procedere alla media aritmetica.

7. La Commissione Istruttoria per gli esami di laurea può deliberare, all'unanimità, la proposta di attribuzione della lode nei casi in cui la tesi di laurea presenti un elevato grado di accuratezza nell'elaborazione e nei risultati raggiunti, oltre a essere stata esposta di fronte alla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, dando prova, da parte del candidato, di una solida ed efficace capacità

argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai componenti la Commissione Istruttoria.

8. Dalla seduta di laurea di luglio 2014, allo studente che consegua la laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali entro il terzo anno accademico è riconosciuto un ulteriore punto, da aggiungere alla media ponderata degli esami di profitto e ai punti attribuiti dalla Commissione Istruttoria al lavoro di redazione e discussione della tesi di laurea. All'uopo, la Segreteria amministrativa studenti deve rendere evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, che lo studente si laurea entro il terzo anno accademico.

9. Dalla seduta di laurea di luglio 2014, allo studente che consegua la laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee entro il secondo anno accademico è riconosciuto un ulteriore punto, da aggiungere alla media ponderata degli esami di profitto e ai punti attribuiti dalla Commissione Istruttoria al lavoro di redazione e discussione della tesi di laurea. All'uopo, la Segreteria amministrativa studenti deve rendere evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, che lo studente si laurea entro il secondo anno accademico.

10. Lo studente può proporre al Relatore il tipo di tesi prescelto. È compito del Relatore indirizzare lo studente verso il livello di tesi più coerente con le sue possibilità di studio e con i tempi di presentazione all'esame di laurea previsti.

11. Previo consenso del Relatore, la tesi curriculare o di ricerca potrà essere redatta in una lingua straniera; in tal caso, essa sarà corredata da una parte dell'elaborato di tesi, di norma introduzione e/o conclusioni, non inferiore alle 5 cartelle, in lingua italiana. La presentazione dell'elaborato e la discussione dell'esame di laurea avverranno in italiano.

12. Previo consenso del Relatore e approvazione del Consiglio di Corso di studi, la tesi di ricerca potrà vedere l'affiancamento al Relatore di un docente del Corso di studi o di un "esperto esterno" in funzione di Correlatore.

13. La Commissione Istruttoria trasmette alla Commissione di Proclamazione il verbale relativo alla valutazione dell'esame di laurea del candidato.

Art. 15-bis - Tesi di laurea curriculare o di ricerca.

1. Quanto disposto dal presente articolo si applica agli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 2017-2018.

2. Ai fini del presente Regolamento, le tesi di laurea si suddividono in tesi curricolari e in tesi di ricerca, ai sensi delle definizioni stabilite nei successivi commi 3 e 4.

3. Per tesi curriculare si intende la dissertazione che affronti un tema circoscritto e che sia accompagnata da una rassegna critica della letteratura scientifica sull'argomento. In questa ipotesi, il punteggio, stabilito dalla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, non può superare tre punti, assegnati in relazione all'elaborato finale sul quale verte la discussione del candidato e alla capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai componenti la Commissione Istruttoria.

4. Per tesi di ricerca si intende la dissertazione che richieda una trattazione accurata ed esauriente, che esprima buone capacità di lavoro in autonomia e riflessione critica. In questa ipotesi, il punteggio, stabilito dalla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, non può superare sette punti, assegnati in relazione all'elaborato finale sul quale verte la discussione del candidato e alla capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai componenti la Commissione Istruttoria.

5. Allo scopo di favorire le condizioni per la ottimale valutazione, il Presidente della Commissione Istruttoria per gli esami di laurea invita ciascun Relatore, all'inizio della seduta, a segnalare le tesi meritevoli di votazione tra i cinque e i sette punti, nonché, in ogni caso, di quelle aspiranti alla dichiarazione di lode.

6. Nel caso di mancata condivisione della proposta di votazione del Relatore, il Presidente della Commissione Istruttoria per gli esami di laurea invita ciascun componente la Commissione ad esprimere il suo voto, da 0 a 3 punti per tesi curricolari e da 0 a 7 punti per tesi di ricerca, per poi procedere alla media aritmetica.

7. La Commissione Istruttoria per gli esami di laurea può deliberare, all'unanimità, la proposta di attribuzione della lode nei casi in cui la tesi di laurea presenti un elevato grado di accuratezza nell'elaborazione e nei risultati raggiunti, oltre a essere stata esposta di fronte alla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea dando prova, da parte del candidato, di una solida ed efficace capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai componenti la Commissione Istruttoria.

8. Allo studente che consegua la laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali entro il terzo anno accademico è riconosciuto un ulteriore punto, da aggiungere alla media ponderata degli esami di profitto e ai punti attribuiti dalla Commissione Istruttoria al lavoro di redazione e discussione della tesi di laurea. All'uopo, la Segreteria amministrativa studenti deve rendere evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, che lo studente si laurea entro il terzo anno accademico.

9. Allo studente che consegua la laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee entro il secondo anno accademico è riconosciuto un ulteriore punto, da aggiungere alla media ponderata degli esami di profitto e ai punti attribuiti dalla Commissione Istruttoria al lavoro di redazione e discussione della tesi di laurea. All'uopo, la Segreteria amministrativa studenti deve rendere evidente, sul certificato

inoltrato alla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, che lo studente si laurea entro il secondo anno accademico.

10. Lo studente della laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali o della laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee, al quale siano stati riconosciuti almeno 6 CFU acquisiti all'estero, nell'ambito di uno dei programmi di internazionalizzazione del Dipartimento, si vedrà attribuito un punto aggiuntivo, che sarà reso evidente alla Commissione Istruttoria mediante il sistema informatico in uso.

11. Lo studente può proporre al Relatore il tipo di tesi prescelto. È compito del Relatore indirizzare lo studente verso il livello di tesi più coerente con le sue possibilità di studio e con i tempi di presentazione all'esame di laurea previsti.

12. Previo consenso del Relatore, la tesi curriculare o di ricerca potrà essere redatta in una lingua straniera; in tal caso, essa sarà corredata da una parte dell'elaborato di tesi - di norma introduzione e/o conclusioni - non inferiore alle 5 cartelle, in lingua italiana. La presentazione dell'elaborato e la discussione dell'esame di laurea avverranno in italiano.

13. Previo consenso del Relatore e approvazione del Consiglio di Corso di studi, la tesi di ricerca potrà vedere l'affiancamento al Relatore di un docente del Corso di studi o di un "esperto esterno" in funzione di Correlatore.

14. La Commissione Istruttoria trasmette alla Commissione di Proclamazione il verbale relativo alla valutazione dell'esame di laurea del candidato.

Art. 16 – Disponibilità all'ufficio di Relatore di tesi di laurea.

1. Ciascun Professore deve essere disponibile, con riferimento ad ogni anno accademico, all'assegnazione di un numero di tesi di laurea non inferiore a dieci e non superiore a venticinque.

2. Al fine di garantire il rispetto dei limiti contemplati al comma precedente, la Presidenza del Corso di studi in Scienze politiche può richiedere a ciascun Professore il numero di tesi assegnate nell'anno accademico precedente.

3. Nel caso in cui, in un determinato anno accademico, un Professore abbia superato il limite massimo indicato nel precedente comma 1, potrà disporre, nell'anno accademico successivo, di un numero di tesi assegnabili ridotto in misura corrispondente.

Art. 17 - Adempimenti per sostenere l'esame di laurea.

1. Lo Studente, di regola almeno trenta giorni prima della data di inizio della sessione di laurea, in cui intenda discutere la tesi, deve provvedere:

- alla presentazione, alla Segreteria amministrativa studenti, della domanda di laurea, indirizzata al Magnifico Rettore, con l'indicazione del titolo della tesi e del nome del Relatore;
- alla consegna del libretto a esami di profitto ultimati o alla attestazione, mediante il sistema informatico di verbalizzazione *on line*, del superamento di tutti gli esami previsti nel piano di studi; salvo quanto previsto all'art. 17.2
- al versamento del "provento pergamena" e/o di ogni altro contributo previsto dall'Università di Parma;
- alla richiesta di pergamena;
- agli altri adempimenti prescritti dall'Università di Parma.

2. Lo studente deve sostenere l'ultimo esame di profitto o di idoneità almeno quindici giorni prima della data di inizio della sessione di laurea. La presente disposizione si applica a far data dalla sessione di laurea del mese di luglio 2018. Per le sessioni precedenti lo studente deve sostenere l'ultimo esame di profitto o di idoneità almeno dieci giorni prima della data di inizio della sessione di laurea.

3. Lo studente è tenuto a depositare presso gli Uffici della Segreteria amministrativa studenti, almeno dieci giorni prima della data di inizio della sessione di laurea, una copia della tesi in formato digitale. Tale deposito dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del Relatore, il quale autorizzi lo Studente a sostenere l'esame di laurea e, alla luce dei risultati conseguiti nell'elaborazione della dissertazione di laurea, confermi o modifichi la qualifica della tesi di laurea come curriculare o di ricerca. Una copia della tesi, in formato cartaceo, dovrà essere consegnata al Relatore.

4. Lo studente è tenuto a presentarsi alla seduta di laurea con una copia personale della tesi, in formato cartaceo, da consegnare al Presidente della Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, per il tempo necessario alla discussione.

Art. 18 - Commissioni per gli esami di laurea.

1. Le Commissioni per gli esami di laurea sono nominate dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.

2. Le Commissioni per gli esami di laurea sono la Commissione Istruttoria e la Commissione di Proclamazione.

3. Al fine della formazione delle Commissioni per gli esami di laurea, su richiesta della Segreteria del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali ciascun Professore, Ricercatore, Assistente del ruolo ad esaurimento, Professore a contratto e ciascun Titolare di assegno di ricerca è tenuto a comunicare la propria disponibilità a far parte delle Commissioni per gli esami di laurea, nella misura di volta in volta richiesta.

4. I Presidenti delle Commissioni degli esami di laurea sono nominati, di volta in volta, dal Direttore del Dipartimento, tenendo conto delle cariche accademiche, in atto o pregresse, ricoperte dai componenti le Commissioni per gli esami di laurea.

5. Le funzioni di Segretario delle Commissioni Istruttorie sono svolte dal Ricercatore, dall'Assistente del ruolo ad esaurimento o dal Professore a contratto meno anziano in ruolo, o dal Titolare di assegno di ricerca meno anziano in servizio, facente parte della Commissione.

6. Le funzioni di Segretario delle Commissioni di Proclamazione sono svolte dal Ricercatore o dall'Assistente del ruolo ad esaurimento meno anziano in ruolo, o dal Titolare di assegno di ricerca meno anziano in servizio, facente parte della Commissione.

7. In considerazione del numero di Laureandi della sessione, il Direttore del Dipartimento può proporre la nomina di più Commissioni per gli esami di laurea, che svolgano i propri lavori anche contemporaneamente.

Art. 19 - Svolgimento dell'esame di laurea.

1. La prova finale si articola nella fase istruttoria e nella fase di proclamazione.

2. La fase istruttoria consiste nella presentazione e discussione dell'elaborato finale da parte del laureando davanti alla Commissione Istruttoria. La Commissione Istruttoria è composta da un minimo di tre membri.

3. La fase di proclamazione, successiva alla fase istruttoria, consiste nella convocazione di tutti i candidati in un'aula di rappresentanza davanti alla Commissione di Proclamazione. La Commissione di Proclamazione, composta da sette membri e tre membri supplenti, riunita in seduta plenaria, procede alla proclamazione dei candidati.

Art. 20 - Valutazione dell'esame di laurea.

1. Nello stabilire il punteggio dell'esame di laurea, la Commissione di Proclamazione somma alla media ponderata degli esami di profitto il punteggio attribuito dalla Commissione Istruttoria ai sensi dell'articolo 15 e articolo 15bis.

2. Nel definire l'attribuzione della lode, la Commissione di Proclamazione provvede alla valutazione:

- a) globale dei voti e delle lodi, ottenuti dal candidato negli esami di profitto curricolari;
- b) dei tempi di svolgimento degli studi e delle eventuali ulteriori attività attinenti;
- c) della proposta di lode eventualmente formulata dalla Commissione Istruttoria ai sensi dell'articolo 15 e articolo 15bis.

In caso di mancata condivisione nell'attribuzione della lode, la Commissione procederà a votazione a maggioranza.

Art. 21 - Riconoscimento degli studi pregressi.

1. Gli studenti con carriere pregresse e studi universitari già compiuti in Italia e all'estero che si iscrivono al Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali o al Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee possono richiedere il riconoscimento di tali attività.

2. Sulla base di criteri generali e predeterminati, al fine di concedere il riconoscimento, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e di indicare l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere, il Consiglio di Corso di studi tiene conto dei Regolamenti relativi ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dei Paesi dell'Unione europea e di altri programmi di collaborazione interuniversitaria riconosciuti dall'Università di Parma.

A) Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

La convalida di insegnamenti per almeno 30 CFU permette l'iscrizione al secondo anno. La convalida di insegnamenti per almeno 100 CFU permette l'iscrizione al terzo anno.

B) Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee

La convalida di insegnamenti per almeno 40 CFU permette l'iscrizione al secondo anno.

Art. 22 - Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento didattico di Dipartimento.